

BANDO – 2022

FONDO DI ACCESSO AL FONDO INTERSETTORIALE DI SOLIDARIETÀ ANIA / AISA – c.d. FONDO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

Si informano i dipendenti che, sulla base di quanto stabilito dal Verbale di Accordo 01.09.2022, è stato deliberato un “FONDO di accesso al Fondo Intersectoriale di Solidarietà ANIA / AISA” (di seguito “Fondo”) su base volontaria, rivolto ai dipendenti delle Società:

- EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
- EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A.

che matureranno i requisiti e la decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell'AGO (pensione anticipata, comprensiva della relativa finestra trimestrale, o pensione di vecchiaia) entro il 31.12.2027.

L'adesione è assolutamente volontaria e va manifestata in forma esplicita e irrevocabile, ferma la previa verifica dei requisiti pensionistici necessari.

CONDIZIONI PER L'ADESIONE AL FONDO

Il personale in età pensionabile, in possesso dei requisiti richiesti, potrà presentare domanda di adesione al presente FONDO a decorrere dal 06.09.2022 e tassativamente entro il 05.12.2022. La cessazione del rapporto di lavoro avverrà in data 31.12.2022, con una distanza temporale massima pari a 5 anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, o dalla decorrenza della pensione anticipata.

L'accesso al Fondo prevede, come stabilito dall'Accordo Nazionale ANIA / AISA in materia di Fondo Intersectoriale di Solidarietà 20.5.2013, per la durata massima di 5 anni (salvo quanto precisato nell'accordo e nella circolare sulla clausola di salvaguardia), il riconoscimento di un Assegno straordinario di Sostegno del Reddito determinato da INPS, calcolato secondo i criteri degli articoli 6 e 11 del Decreto interministeriale n. 78459 del 2014 nonché di quanto specificato dalla Circolare dell'Istituto n. 56/2015 (tenuto anche conto del periodo di permanenza nel Fondo).

Per tutto il periodo di permanenza, viene garantita a carico dell'impresa la contribuzione correlata calcolata secondo i criteri illustrati dalla Circolare Inps n. 56/2016 (par. 2.12).

Inoltre, ai sensi dell'accordo aziendale 01.09.2022, spetteranno i seguenti trattamenti aggiuntivi:

a) **assistenza sanitaria e long term care**: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo le prestazioni della garanzia sanitaria saranno quelle previste dal Contratto Integrativo Aziendale (applicabile al personale dipendente non dirigente delle Società di cui al punto 2.) tempo per tempo vigente, inclusa la possibilità di stipulare le polizze sanitarie ad adesione volontaria.

Per l'LTC rimangono valide le regole di copertura specificate dall'art. 4, comma 2 dello Statuto. Si ricorda all'affiliato non in servizio, di fornire al Fondo il certificato di esistenza in vita, entro la fine di ogni anno solare.

b) **previdenza integrativa FPPG**: versamento a carico Azienda del contributo a Fondo Pensione a cui il dipendente aderisce, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione, nella misura vigente alla data di agosto 2022 e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà - che l'Azienda avrebbe versato nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito. Il versamento proseguirà quindi, nella misura sopra indicata, per il numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo, salvo richiesta da parte del dipendente di riscatto anticipato; in tale ipotesi il contributo complessivo (sempre calcolato come sopra) verrà versato a Fondo Pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, sarà ammessa anche la contribuzione a carico Lavoratore, nelle misure e modalità previste per il personale in servizio, con facoltà di rinuncia in qualsiasi momento, con decorrenza dal mese successivo la richiesta;

c) **sconti sulle polizze**: per i dipendenti in costanza di rapporto la cui posizione è gestita nell'ambito del fondo di solidarietà, è previsto lo stesso sconto dei dipendenti in forza sulle polizze dirette Europ Assistance (Viaggi, Assistenza Auto, Salute, Home&Family), se il dipendente è parte o è assicurato all'interno della polizza, oppure del 20% per amici e parenti.

d) **premio di tempestività**: è previsto un premio di tempestività che concorre all'incentivo all'esodo per coloro che aderiscono al fondo commisurato al momento di adesione come segue:

Adesione entro il 30 settembre 2022 compreso - 2 mensilità della retribuzione lorda riferita al mese di agosto 2022;

Adesione entro il 7 ottobre 2022 compreso - 1 mensilità della retribuzione lorda riferita al mese al mese di agosto 2022;

Adesione entro il 21 ottobre 2022 compreso - 0,5 mensilità della retribuzione lorda riferita al mese al mese di agosto 2022;

e) **incentivo all'esodo**: da erogarsi alla risoluzione del rapporto di lavoro, di importo lordo pari - per ogni mese di permanenza al Fondo di Solidarietà - allo 1,00% della Retribuzione Annua Lorda riferita al mese di agosto 2022.

Si precisa che l'importo complessivo dell'incentivo all'esodo - determinato dalla sommatoria degli importi delle lettere d) e F) - non potrà, comunque, essere inferiore a 5 mensilità;

f) Condizioni particolari:

1. per coloro che, completato il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, **matureranno la pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di contributi**, agli importi dei punti d) e e) si aggiunge un importo omnicomprensivo lordo per l'intero periodo, da erogarsi in unica soluzione sempre a titolo di trattamento aggiuntivo-integrazione TFR pari al 2,50% della Retribuzione Annua Lorda, riferita al mese agosto 2022, per ogni anno e/o frazione proporzionale di anno mancante al raggiungimento della soglia dei 35 anni di contribuzione e, comunque, non superiore alla anzianità maturabile al raggiungimento della età massima per la pensione di vecchiaia.

2. per coloro che matureranno la pensione di vecchiaia o anticipata con il **regime misto**, agli importi dei punti d) ed e) si aggiunge una somma omnicomprensiva lorda, per l'intero periodo, da erogarsi in unica soluzione, sempre a titolo di ulteriore incentivazione all'esodo, pari alla differenza tra l'importo mensile dell'assegno straordinario che scaturirebbe dall'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla maturazione della pensione di vecchiaia o anticipata (A) e l'importo mensile dell'assegno straordinario determinato dall'INPS con il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (B) e moltiplicando tale differenza (maggiorata del rateo di 13° mensilità) per il numero di mesi di percezione.

Inoltre, in considerazione del fatto che l'assegno determinato secondo (A) potrebbe essere inferiore al 60% della Retribuzione Annua Lorda riferita al mese di agosto 2022, l'incentivo di cui al punto 5. e) spetterà e sarà ricalcolato nella misura dell'1,05%.

L'incentivo di cui al punto 5. e) spetterà e sarà ricalcolato nella misura dell'1,1% nei casi in cui sia accertato che la Retribuzione annua lorda riferita al mese di agosto 2022 sia effettivamente inferiore al 55% del valore calcolato dell'assegno straordinario, poiché raggiunto con i criteri del punto 5, f), 1), oppure per aver il beneficiario optato per il sistema totalmente contributivo.

L'erogazione di tali integrazioni avverrà in base alle stime di calcolo allegate al verbale di conciliazione individuale a seguito di risoluzione consensuale e sarà liquidata con il cedolino di cessazione. Tutti i valori percepiti in relazione alla lettera f) del presente accordo concorreranno al valore dell'incentivo all'esodo.

3. per il personale diversamente abile che si trovi nelle **condizioni di cui all'art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000** (casi di invalidità per i quali è riconosciuto per ogni anno di servizio, il beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione) in considerazione del fatto che tale anzianità figurativa non è valida ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno pensionistico - verrà riconosciuto a titolo di incentivo, in aggiunta al TFR, un importo omnicomprensivo nella misura del 1,15% della Retribuzione Annua Lorda del dipendente, riferita al mese di agosto 2022, per ogni mese di anzianità contributiva in meno rispetto a 40 anni, determinata al momento di spettanza del trattamento pensionistico.

Inoltre, l'incentivo di cui al punto 5. d) spetterà nella misura dell'1,1%.

Si conferma quanto previsto dall'art. 6, comma 2 dell'Accordo Nazionale ANIA/AISA sopra citato.

I trattamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e del presente punto 5. sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda o azione, somma o credito dovuti - in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche

collettiva - per la cessazione del rapporto di lavoro, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati, ma non goduti.

Per approfondimenti, dettagli, ogni altro riferimento si rinvia agli Accordi qui richiamati e allegati: Accordo Nazionale Fondo ANIA/AISA 20.5.2013 e Verbale di Accordo 01.09.2022.

Per coloro che abbiano validamente richiesto l'adesione al Fondo, l'accesso allo stesso e alle prestazioni avverranno solo in presenza tassativa di:

- **preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente aderente** con la Società di appartenenza, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché una transazione generale e novativa ex artt. 1975 e 1976 C.C. di €500 lordi - con rinuncia da parte del singolo dipendente ad ogni diritto, pretesa o azione derivante e/o comunque connessa all'esecuzione del rapporto di lavoro e alla sua cessazione, nonché con reciproca rinuncia del dipendente e dell'Azienda al periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e all'indennità sostitutiva del preavviso stesso - da formalizzare in sede di conciliazione sindacale (ANIA);
- **esito positivo** delle procedure amministrative valutative ed autorizzative dell'ammissione al godimento dell'assegno straordinario **da parte degli enti pubblici interessati**, previste per legge e/o per contratto.

La risoluzione del rapporto di lavoro rimane ferma anche in presenza di malattia o altro evento sospensivo del rapporto di lavoro (ad es. aspettativa), senza necessità di ulteriore definizione tra il dipendente e la Società di appartenenza.

Si rammenta che, come previsto dal sopra citato Verbale di Accordo 01.09.2022, il numero massimo totale dei dipendenti che – ricorrendo tutti i presupposti e condizioni di cui al citato accordo – potranno, in virtù dell'accordo stesso, avere accesso al Fondo è pari a 20.

ELEMENTI DELLA DOMANDA (DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI)

La richiesta di adesione volontaria al Fondo deve essere inviata all'Azienda ed è esplicita e irrevocabile; essa sarà considerata nulla dall'Azienda solo in assenza dei requisiti necessari e conseguentemente motivata.

Si precisa, per i titolari di assegno ordinario di invalidità (ex L. n. 222/1984), che la domanda è subordinata alla verifica della cumulabilità (o compatibilità) tra gli istituti di pensione di invalidità e permanenza nel Fondo e al raggiungimento dei soli requisiti della pensione di vecchiaia.

La domanda è composta dai seguenti elementi obbligatori:

- **Data di decorrenza della pensione:** come indicata nel documento di simulazione (ottenibile on line sul sito dell'INPS o presso un Patronato prescelto dal lavoratore).
- **Dichiarazioni di presa visione dei seguenti documenti:** decreto ministeriale 17.01.2014 art. 9 comma 1, Accordo Nazionale Fondo ANIA/AISA 20.5.2013, Verbale di Accordo 01.09.2022, Circolare Inps n. 56/2015, bando di adesione, **e di accettazione delle condizioni di accesso.**
- **Dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere l'atto di transazione di cui sopra**
- **Scelta opzioni per:**
 - **eventuale erogazione in un'unica soluzione dell'assegno straordinario** di sostegno al reddito (alla cessazione, importo pari al 65% attualizzato, senza versamento contributi di previdenza aziendali);

Allegati:

- **copia del documento prodotto da INPS o da Patronato**, nel quale dovranno essere riportate, in breve annotazione, solo le informazioni che giustificano una **possibile diversa data di simulazione** di accesso a pensione di vecchiaia o anticipata, ad esempio se vi siano in corso riconoscimenti di periodi contributivi (riscatto di laurea/servizio militare/accredito maternità al di fuori del rapporto di lavoro/riconoscimento periodi contributivi maturati all'estero in paesi convenzionati con l'Italia, richieste di costituzione di rendita vitalizia, segnalazioni contributive etc.);
- qualora non già a disposizione dell'Azienda: estratto conto certificato INPS **"EcoCert"** (o, nelle more, **l'estratto conto ordinario** prelevabile da portale web Inps o attraverso delega a Patronato); si precisa che non è necessario fornire un nuovo modello EcoCert qualora già presentato in occasione dell'invito

rivolto ai dipendenti con e-mail precedenti all'apertura dei bandi (salvo siano intervenute modifiche a periodi contributivi pregressi).

Le domande potranno essere inviate anche in caso di temporanea mancanza degli allegati; la documentazione incompleta/mancante dovrà essere, comunque, allegata appena possibile, pena la decadenza del diritto di accesso al Fondo.

Si ricorda l'importanza di verificare e completare i dati di recapito (indirizzi, telefoni e mail privati) in Self-Service (Dati individuali - Indirizzi) per agevolare i contatti anche in assenza e, in ogni caso, a cessazione del rapporto di lavoro.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande va effettuata esclusivamente a mezzo e-mail da account aziendale al seguente indirizzo: EAIT_prepensionamento@europassistance.it. Una volta inviata la domanda, HR provvederà alla stampa con l'indicazione di data e ora dell'invio. La domanda non è modificabile, ma potrà essere integrata con l'aggiunta di eventuale documentazione, se mancante.

Eventuali modifiche alla domanda dovranno essere concordate con il referente aziendale (vedi paragrafo "Consulenza e Assistenza").

Le domande saranno accolte in stretto ordine di data/ora di effettuazione.

Le domande eccedenti il numero massimo di 20 potranno subentrare successivamente, in caso di decadenza di richiedenti accolti.

Le domande potranno essere effettuate a partire dalle ore 15:00 del 06.09.2022, con termine alle ore 24.00 del 05.12.2022.

Si precisa che eventuali domande inviate con modalità/tempi differenti da quelli previsti nel presente bando non saranno considerate valide.

CONSULENZE E ASSISTENZA

I riferimenti dei servizi HR, da contattare previo appuntamento telefonico/mail, sono i seguenti:

Claudia Chiuppi
Stefania Barbon

Si conferma che ciascun dipendente riceverà tempestivamente ogni informazione utile per una conoscenza di dettaglio del quadro normativo/regolamentare e degli adempimenti connessi all'attuazione dell'Accordo Fondo.

Per EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. e EUROP ASSISTANCE VAI S.P.A